



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 1 - comma 3; l'art. 3 - comma 1 e l'art. 11 - comma 2;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e, in particolare, gli artt. 36 e 38;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, i commi 7 e 8 e 14 dell'art. 6, rubricato "Stato giuridico dei professori e dei Ricercatori di ruolo" e l'art. 8, rubricato "Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari";
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'art. 1, comma 629;
CONSIDERATO che le norme sopra richiamate rimettono alla competenza dell'Università la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti e ricercatori universitari a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui al sopra citato art. 8 della Legge n. 240 del 2010, secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo;
VISTO Il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 30/12/2010, n. 240, emanato con D.R. n. 3907 del 17/11/2016 e successivamente modificato con D.R. n. 4317 del 16/12/2016 e con D.R. 3508 del 11/09/2018;
VISTO in particolare, l'art. 7, del sopra citato Regolamento di Ateneo e ss.mm.ii. il quale, tra l'altro, detta le modalità e le procedure per la verifica, la valutazione e la certificazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale interessato alla partecipazione alle commissioni nazionali preposte alle procedure per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN);
RITENUTO opportuno apportare modifiche/integrazioni al disposto di cui al sopra citato art. 7 del Regolamento di cui trattasi al fine di: espungere dallo stesso la norma transitoria di cui all' art. 1; estendere l'applicazione delle medesime modalità e procedure previste al co. 2 per la verifica, la valutazione e la certificazione del complessivo impegno didattico degli aspiranti commissari dell'ASN anche a coloro che aspirino a partecipare alle commissioni locali per la selezione e progressione di carriera del personale accademico e/o agli organi preposti alla valutazione dei progetti di ricerca; integrare le predette modalità prevedendo l'autocertificazione del possesso dei requisiti oggettivi stabiliti dall'ANVUR;
RITENUTO, altresì, necessario adeguare il sopra citato Regolamento di Ateneo alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, della Legge n. 205 del 27/12/2017, relativamente alla trasformazione del regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari, previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in regime di progressione biennale;
VISTA la Delibera n. 17 del 29/07/2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato le sopra cennate modifiche ed integrazioni del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 30/12/2010, n. 240;
VISTA la Delibera n. 86 del 29/07/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine alle suddette modifiche ed integrazioni del sopra citato Regolamento;

DECRETA

Il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 30/12/2010, n. 240, emanato con D.R. n. 3907 del 17/11/2016 e ss.mm.ii., è modificato come nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ed assume la seguente denominazione: "Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010 nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010".

Il Regolamento modificato di cui sopra, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università e, da detta data, sostituisce quello emanato con il sopra citato D.R. n. 3907/2016 e ss.mm.ii..

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente della Ripartizione dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

AdP



REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE, PREVISTA DALL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010 NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 8 della Legge 30.12.2010, n. 240 (d'ora in poi scatto).
2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, che abbiano maturato secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 3, commi 3, 4 e 7.
3. Il presente Regolamento si applica anche ai fini della valutazione delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca svolte dal personale interessato a partecipare alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca ex art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010.

Articolo 2 – Presentazione della relazione e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza quadrimestrale.
2. I professori e i ricercatori che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile sono tenuti a presentare una relazione - utilizzando apposito modulo pubblicato sul sito di Ateneo - sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. Per le attività didattiche si fa riferimento agli anni accademici precedenti o relativi ratei degli anni accademici e per le attività di ricerca e gestionali si fa riferimento agli anni solari precedenti. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano dal Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) alla data della presentazione della relazione sulle attività svolte.
3. La relazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto deve essere inoltrata all'indirizzo updr@pec.unina.it entro il 20° giorno successivo alla data della comunicazione di cui al comma 4.
4. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito di Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori che, nel corso del quadrimestre precedente, abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto; tale elenco è altresì trasmesso ai Direttori di Dipartimento di appartenenza del citato personale mediante protocollo informatico.

Art. 3 - Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

1. La procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto consiste nella verifica del possesso dei requisiti indicati al successivo comma 2.
2. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:
 - hanno svolto nel periodo oggetto di valutazione i compiti di didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidati;
 - hanno pubblicato nel periodo oggetto di valutazione almeno 2 prodotti validi ai fini della VQR. L'elenco dei prodotti valutabili e il numero minimo dei prodotti richiesti ai fini del presente regolamento sono aggiornati periodicamente con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico;
 - hanno svolto nel periodo oggetto di valutazione i compiti gestionali eventualmente affidati.



3. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione dell'aspettativa di cui al successivo comma 4, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi.
4. I periodi di aspettativa ai sensi degli art. 12 e 13 del D.P.R. 382/1980 e art. 7 delle Legge 240/2010 sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente art. 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
5. In caso di congedo di maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
6. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 3 e 5, i prodotti validi ai fini della VQR sono ridotti a 1.
7. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza di cui al comma 3, superiore a 12 mesi, maturano il periodo utile all'attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.
8. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente art. 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
9. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso congiuntamente di tutti i requisiti indicati al comma 2.
10. I soggetti che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al comma 2, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e comunque non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 4 - Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 3 è effettuata - con cadenza quadrimestrale - dall'Ufficio Personale Docente e Ricercatore, mediante la costituzione di apposito gruppo di lavoro, nominato con decreto del Direttore Generale.
2. Il procedimento di verifica si conclude entro 3 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 5 – Reclami

1. Al termine del procedimento di verifica, l'Amministrazione provvede a notificare l'esito agli interessati mediante apposita comunicazione tramite PEC.
2. Avverso la predetta comunicazione è ammesso reclamo al Rettore da presentare entro 10 giorni dalla data di notifica della stessa. Sul reclamo decide il Rettore nei 10 giorni successivi.

Art. 6 - Attribuzione dello scatto stipendiale

1. Entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di cui all'art. 4 del presente regolamento, il Rettore dispone, con proprio decreto l'attribuzione dello scatto, a favore degli aventi diritto.
2. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

Articolo 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica anche ai fini dell'autocertificazione e verifica dello svolgimento, ex art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca, secondo la seguente procedura: i Direttori dei Dipartimenti di Ateneo procederanno ad attestare la valutazione positiva del personale interessato a partecipare alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, con la precisazione che per i Direttori di Dipartimento l'attestazione è effettuata dal Rettore.



2. Per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, gli interessati dovranno, inoltre, dimostrare di possedere i requisiti oggettivi stabiliti dall'ANVUR, compilando una dichiarazione secondo il modulo pubblicato sul sito di Ateneo.

